

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/04/1999, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in data
27/04/1999

Testo vigente	Proposta di modifica
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO	RGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
	CAPO I PRINCIPI GENERALI
	Art. 1 Ambito di applicazione
<p>Art.1 Il Comitato promotore del referendum stabilisce luoghi ed ore per la raccolta delle firme che dovranno essere corredate dalle seguenti generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza di ciascun sottoscrittore. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme i seguenti soggetti: notai, segretari comunali, cancellieri, sindaco, assessori, presidenti di circoscrizione, giudici di pace, segretari giudiziari, salvo quant'altro previsto dalla normativa vigente.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, le modalità per l'organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione, ai sensi dell'art. 7 del D.LGS. 267/2000, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini singoli o associati al governo della comunità locale. 2. Gli strumenti di partecipazione disciplinati dal presente regolamento sono: <ol style="list-style-type: none"> a. il Dibattito Pubblico (art. 15 comma 1 dello Statuto); b. i Comitati di Quartiere (art. 52 comma 7 dello Statuto); c. le Consulte di settore (art. 52, commi 2 e 2/bis dello Statuto); d. le Proposte di iniziativa popolare (art. 55 dello Statuto); e. il Bilancio Partecipativo (artt. 15; 29, terzo comma; 107 dello Statuto); f. i Referendum consultivi, propositivi ed abrogativi (Titolo da numerare dello Statuto).

Art.2	<p style="text-align: center;">Art. 2 Garanzie sul metodo democratico e il rispetto dei principi di democrazia partecipativa</p>
<p>La richiesta di indizione del referendum, sottoscritta da almeno mille elettori, viene consegnata al Sindaco dal rappresentante del Comitato Promotore. Il Sindaco chiede la convocazione del Consiglio Comunale per nominare la Commissione Speciale prevista dall'art.56 dello Statuto entro i venti giorni successivi alla richiesta da parte del Comitato Promotore e nello stesso intervallo di tempo qualora il referendum sia richiesto su deliberazione del Consiglio comunale.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. nel caso l'Amministrazione comunale ritenesse che in uno o più organismi di partecipazione popolare, durante lo svolgimento delle adunanze, siano svolte attività in violazione del metodo democratico consistente nel rispetto dei principi di collegialità, preventiva informazione, rispetto delle diverse opinioni e della dignità personale, tutela delle diversità di genere; ovvero ritenesse che negli stessi organismi di partecipazione siano diventati predominanti interessi di partiti o raggruppamenti partitici di maggioranza o di opposizione presenti o meno nell'assise comunale, il Sindaco può chiedere l'intervento del Comitato dei Garanti (di seguito denominato C.G.) ex art. 55/bis dello Statuto comunale. Questo, dopo aver verificato fatti e circostanze segnalate nella richiesta, entro quindici giorni dalla sua ricezione, esprime il suo parere che viene inviato al Sindaco. 2. L'Amministrazione comunale, a seguito del pronunciamento del C.G., può decidere, con ampia motivazione, di non tenere conto di atti propositivi o consultivi provenienti dagli organismi di partecipazione popolare in questione. 3. Gli organismi di partecipazione popolare, successivamente alla rimessione all'Amministrazione comunale di uno o più pareri o proposte da essi deliberati può chiedere l'intervento del C.G. al fine di verificare che dette proposte o pareri siano stati presi in debita considerazione e abbiano avuto accoglimento o meno. 4. In ognuno dei casi e delle eventualità richiamate nei precedenti commi, il C.G. può chiedere tutti gli atti necessari. 5. Ai fini del miglioramento complessivo del funzionamento di tutti gli strumenti della partecipazione popolare, il C.G.,

	entro il 31 dicembre di ogni anno, rimette all'Amministrazione comunale, ai consiglieri comunali e agli organismi di partecipazione una relazione annuale.
	Capo II Gli strumenti della partecipazione
Art.3	Art. 3 L'assemblea pubblica mensile
Il Consiglio comunale, riunito in prima convocazione, elegge a scrutinio segreto i tre membri della suddetta Commissione scegliendoli tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Difensore civico sulle indicazioni che verranno fornite rispettivamente dal Prefetto (due funzionari di Prefettura), dal Presidente del Tribunale (due Magistrati), dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati (due iscritti all'Albo) e dal Presidente del Collegio Notarile (due iscritti all'Albo) della città di Ascoli Piceno. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella Città di Ascoli Piceno è istituita l'assemblea pubblica mensile promossa dal Sindaco, da lui convocata mensilmente. 2. L'Assemblea pubblica è convocata per informare la popolazione su questioni, programmi, progetti o situazioni politiche che il Sindaco e la Giunta ritengano di dover portare a conoscenza della cittadinanza. È presieduta dal presidente del C.G. che nomina un segretario e due facilitatori per il suo svolgimento. 3. L'Assemblea è svolta secondo i principi della cittadinanza attiva, le modalità dell'assemblea informativa ed è ispirata al metodo democratico consistente nel rispetto dei principi di democrazia partecipativa, collegialità, preventiva informazione, rispetto delle diverse opinioni e della dignità personale, tutela delle diversità di genere.
Art.4	Art. 4 Il Dibattito Pubblico
I locali, le strutture tecniche ed il personale a disposizione della Commissione sono stabilite dal Segretario Comunale in misura idonea a garantirne il buon funzionamento. Ai membri della Commissione viene corrisposta un gettone di presenza per ogni seduta pari a tre volte quello previsto per un Consigliere comune.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dibattito Pubblico (D.P.) è un procedimento deliberativo, inclusivo e partecipativo per promuovere e garantire la partecipazione dei cittadini singoli o associati su tutte le tematiche cittadine. Può svolgersi su temi (assemblee tematiche) o su programmi (Bilancio partecipativo, Urbanistica partecipata o altro). 2. Il D.P., solitamente, si svolge mediante assemblee pubbliche cittadine di dimensioni varie nelle quali devono essere assicurati e garantiti i seguenti principi del metodo democratico: <ol style="list-style-type: none"> a. Possibilità per tutti o per la maggioranza dei presenti di

	<p>esprimere la propria opinione (definizione dei tempi degli interventi, facilitazione delle persone ad intervenire, chiarezza dell'ordine del giorno, non interruzione e recupero dei minuti);</p> <ul style="list-style-type: none">b. Preventiva informazione dei partecipanti sulle questioni in discussione, onde fornire elementi utili alla formazione delle opinioni;c. Impedire o ostacolare discorsi e polemiche fra partiti richiamando tempi di intervento e ordine del giorno;d. Facilitazione e moderazione: presenza di facilitatori e di un moderatore neutrali in grado di garantire il metodo democratico;e. <i>Reporting</i>: verbalizzazione delle adunanze, come garanzia di custodia e ripetibilità del patrimonio democratico come capitale sociale;f. Preventiva pubblicizzazione degli eventi di D.P. svolta in maniera completa e capillare come le iniziative pubblicitarie delle campagne elettorali per cui non si lesinano impegno e risorse.g. Organizzazione degli eventi articolando, a seconda dei casi, plenarie e tavoli di lavoro per garantire che il maggior numero possibile di presenti all'evento possano esprimersi;h. Pubblicizzazione dei risultati del processo deliberativo sia <i>in itinere</i> che nelle plenarie di chiusura dei lavori (dirette streaming, facebook, registrazione e pubblicazione sui siti web, invito delle emittenti locali ecc..)
--	--

	Art. 4/bis Organi del Quartiere
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organi del Quartiere sono: <ol style="list-style-type: none"> a. Il Comitato di Quartiere b. Il Presidente c. L'Assemblea di Quartiere
Art.5	Art. 5 I Comitati di Quartiere
<p>La Commissione, eletto al suo interno un Presidente, provvede, entro quindici giorni dalla nomina, a valutare l'ammissibilità del quesito referendario oltreché il numero e la regolarità delle firme dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Comitato Promotore e al Presidente del Consiglio Comunale, esauendo così il suo mandato. Non è ammesso il referendum per questioni tributarie e di bilancio. Se il quesito referendario e le relative sottoscrizioni saranno giudicate ammissibili il Sindaco provvederà ad indire il referendum nei termini stabiliti dall'art.56, comma 4, dello Statuto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere sono liberamente determinati dai Nuclei di cittadini che intendono promuovere tali forme partecipative. 2. Su iniziativa di Nuclei spontanei di cittadini, i Comitati di Quartiere sono liberamente eletti a suffragio universale e diretto, su unica lista di candidati equidistanti e indipendenti dai partiti politici, che in questi non ricoprano ruoli dirigenti da almeno tre anni, che non ricoprano incarichi pubblici elettivi di alcun tipo, che non siano stati candidati alle ultime consultazioni politiche e amministrative. 3. I Comitati di Quartiere sono formati da un minimo di sei (6) a un massimo di dieci (10) componenti più il Presidente 4. I Nuclei spontanei coinvolgono residenti e dimoranti nel territorio per motivi di lavoro e di studio, dai sedici (16) anni in su. Per la promozione e lo svolgimento delle iniziative relative alle elezioni dei Comitati, i Nuclei spontanei possono chiedere la consulenza formativa e informativa, nonché l'affiancamento della C.G. 5. In ogni caso, sulla formazione dei Comitati di Quartiere il Sindaco e gli Assessori possono chiedere alla C.G. un parere relativo alla sussistenza di caratteri di democraticità, inclusione, equidistanza e indipendenza dai partiti politici, coinvolgimento e partecipazione dei cittadini. 6. Ai Comitati di Quartiere così eletti, il Comune garantisce: <ol style="list-style-type: none"> a. la disponibilità di una sede nel Quartiere;

	<ul style="list-style-type: none"> b. la gratuità degli spazi e delle strutture pubbliche per tutti gli eventi di partecipazione; c. la gratuità dei materiali per le sue attività (manifesti, volantini, spazi di affissione, ecc..) anche nella fase di preparazione dell'elezione dei Comitati di Quartiere. <p>7. Il Comitato di Quartiere è organo di coordinamento e di promozione della partecipazione popolare. Non ricopre posizioni di potere ed ha come unico compito quello di promuovere la partecipazione dei cittadini su tutti gli argomenti e le tematiche di pubblico interesse nel territorio di attinenza.</p> <p>8. Il Comitato di Quartiere dura in carica tre (3) anni, passati i quali si procede a nuove elezioni.</p>
Art.6	<p>Art. 6 L'Assemblea di Quartiere</p>
Le operazioni di voto dovranno svolgersi di domenica, dalle ore 8 alle ore 22, con le stesse modalità delle elezioni comunali. La proposta soggetta a referendum ha esito favorevole se ha partecipato alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<ul style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea del Quartiere è formata da tutti i cittadini che nel Quartiere di riferimento siano in grado di dare un proprio contributo attivo di idee, proposte e critiche costruttive in relazione a tutti i problemi che riguardano la convivenza associativa e siano disponibili a partecipare. 2. Essa è organo deliberante, inclusivo, dialogico e democratico. Opera con metodo democratico e secondo le tecniche e le modalità del D.P. di cui al prec. Art.4. 3. È convocata dal Comitato di Quartiere ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno; dal Presidente di Quartiere in casi di particolare urgenza; a seguito di una richiesta di venti (20) cittadini del Quartiere che sottoscrivono un ordine del giorno.
Art.7	<p>Art. 7 Il Presidente</p>
Il Sindaco, dopo la proclamazione dell'esito favorevole del referendum, provvederà agli obblighi stabiliti dall'art.56, comma 5 dello Statuto.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nell'elezione del Comitato di Quartiere secondo le modalità fissate nel prec. Art. 5, assume la carica di presidente il candidato che ha ottenuto più voti; il secondo candidato assume la carica di Vice-presidente.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dura in carica per tre anni come il Comitato. 3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Quartiere e l'Assemblea di Quartiere; nomina reporters e facilitatori delle adunanze; garantisce il corretto svolgimento delle stesse. 4. Il Presidente rappresenta l'intero Quartiere e come tale si rapporta al Comune e ai terzi.
	Art. 8 Consulte di settore
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le consulte di cui all'art. 52, secondo comma dello Statuto comunale sono realizzate su richiesta delle rispettive forme associative esistenti nel territorio comunale, aventi una forma organizzativa democratica, inclusiva e partecipativa, apartitica e sociale. 2. Possono chiedere la costituzione di una Consulta almeno tre associazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma; sull'esistenza di tali caratteristiche, il Sindaco, prima di avviare il procedimento di costituzione della Consulta in Consiglio comunale, richiede un parere al C.G. 3. Le consulte costituite con delibera del Consiglio comunale, eleggono nel proprio seno un Presidente e un segretario nella loro prima Assemblea generale. Possono essere previsti un Vice-presidente e un segretario supplente. 4. Esse svolgono un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi comunali, limitatamente alle rispettive materie; proposte e pareri delle Consulte devono essere esaminati dagli organi cui sono rivolti entro trenta (30) giorni dalla loro ricezione. 5. Le Consulte di settore possono richiedere pareri al C.G.; l'attività interna delle Consulte sono improntate al metodo democratico e alle modalità tipiche dei procedimenti deliberativi.
	Art. 8 Proposte di iniziativa popolare
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le proposte di iniziativa popolare di cui all'art. 55 dello Statuto comunale, possono essere promosse dai cittadini

	<p>singoli o associati; esse devono essere redatte in forma di deliberazione completa di eventuali allegati ed altri elementi esplicativi, contenente, come per legge, l'organo politico da cui dovrebbe essere adottato e approvato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Deve essere previamente costituito un Nucleo promotore e nominato un responsabile; tale costituzione viene notificata al Comune con una comunicazione rivolta al Sindaco, protocollata a mano o per Posta Elettronica Certificata da parte del responsabile del Nucleo. 3. La proposta, compilata con le modalità di cui al precedente comma 1, deve recare in calce almeno n. 500 firme di cittadini residenti elettori nel Comune di Ascoli Piceno; dette firme devono essere autenticate in termini di legge. 4. Completata la raccolta delle firme, la documentazione viene rimessa al Protocollo generale del Comune di Ascoli Piceno, indirizzata al Sindaco e al Presidente del C.G., a mano ovvero inviata per Posta Elettronica Certificata dalla casella del responsabile del Nucleo promotore della Proposta. 5. Entro quindici (15) giorni dalla ricezione della documentazione, il C.G. emmette un parere al Sindaco trasmettendolo p.c. al responsabile del Nucleo Promotore della Proposta. 6. In caso di parere favorevole del C.G., il Sindaco, entro i quindici (15) giorni successivi alla ricezione del parere del C.G., convoca l'organo politico competente mettendo all'odg la proposta di iniziativa popolare; ove il Sindaco non ritenesse utile e/o necessaria la convocazione dell'organo politico competente, esprime il diniego con un comunicato ufficiale ampiamente motivato, contenente controdeduzioni al parere del C.G., da inviarsi a quest'ultimo e al responsabile del Nucleo promotore.
	TITOLO I Il Bilancio Partecipativo
	Art. 9 Norme generali

	<ol style="list-style-type: none">1. Il Bilancio Partecipativo, di cui agli artt. 15; 29, terzo comma; 107 dello Statuto, consiste di un percorso partecipativo e deliberativo svolto secondo i metodi e le modalità del D.P. ex art. 4 del presente regolamento, della durata di un anno solare; esso si articola in tre fasi e si conclude con un'Assemblea plenaria cittadina da svolgersi entro il 30 novembre di ogni anno.2. La prima fase si svolge da gennaio a aprile ed è caratterizzata dallo svolgimento di un numero minimo di due assemblee pubbliche in ogni Quartiere; tali assemblee devono essere svolte secondo metodi e modalità del D.P. ed evidenziare problematiche sociali, criticità delle opere pubbliche e degli assetti urbanistici, esigenze popolari e altre questioni che richiedono l'intervento del Comune.3. Nella seconda fase (maggio-luglio), sulla base di un documento redatto dai coordinatori del procedimento deliberativo <i>in itinere</i>, le Assemblee, opportunamente convocate, eleggono propri rappresentanti esperti di contabilità pubblica (uno per Assemblea) revocabili in ogni momento da parte delle stesse assemblee, per la formazione del Comitato Tecnico per il Bilancio partecipativo (C.T.B.).4. Nella terza fase (settembre-novembre), la bozza di bilancio preventivo del Comune redatto dal CTB è portato nelle assemblee cittadine che hanno eletto i rappresentanti al CTB e sottoposte a un ulteriore procedimento deliberativo secondo le stesse modalità del precedente; con le stesse modalità, tale ultimo procedimento si conclude con un'assemblea plenaria cittadina che approva lo schema di bilancio preventivo proposto dai cittadini, entro il 30 novembre.5. Il Bilancio partecipativo è rimesso al Sindaco immediatamente dopo la sua approvazione in plenaria.
--	---

	Art. 10 Il Comitato Tecnico per il Bilancio partecipativo (C.T.B.)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il CTB è un organismo operativo, tecnico e consultivo formato dai delegati eletti nelle assemblee pubbliche che si svolgono nella seconda fase di cui al prec. Art. 9, comma 3, dal responsabile del settore finanziario del Comune di Ascoli Piceno. 2. Esso, una volta composto con atto formale del Sindaco entro cinque (5) giorni dall'elezione dei rappresentanti di base, elegge un Presidente nel proprio seno e programma i propri lavori. Ogni adunanza è svolta secondo i metodi del Dibattito Pubblico e sono diffusi e pubblicizzati con ogni mezzo.
	Titolo II I REFERENDUM CONSULTIVI, PROPOSITIVI E ABROGATIVI
	Art. 11 Modalità e criteri dell'iter referendario
	<ol style="list-style-type: none"> 1. I referendum, previsti nel Titolo da numerare dello Statuto, possono essere indetti tra i cittadini residenti maggiorenni e sono previsti esclusivamente nelle materie di interesse comunale. 2. Si intendono per materie di interesse comunale quelle per le quali è attribuita la competenza a deliberare al Consiglio o alla Giunta ovvero quelle rientranti nella competenza del Sindaco quale capo dell'amministrazione locale secondo la normativa vigente in materia.
	Art. 12 Requisiti della richiesta
	<ol style="list-style-type: none"> 1. La proposta di referendum deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intellegibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum. 2. La domanda può essere formulata prospettando la scelta tra un massimo di tre opzioni oppure prospettando la risposta alternativa tra "si" e "no". Ogni

	<p>opzione deve essere contenuta in appositi distinti rettangoli riportati sulla scheda elettorale.</p> <p>3. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal Comitato promotore costituito dai primi cinque sottoscrittori della richiesta stessa. Dette sottoscrizioni devono essere autenticate nei modi di legge.</p> <p>4. Il primo firmatario si considera quale legale rappresentante del Comitato promotore.</p>
	<p>Art. 13 Raccolta delle firme</p>
	<p>1. Accertata l'ammissibilità del quesito referendario, il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme necessarie allo svolgimento del referendum che devono essere autenticate nei modi di legge.</p> <p>2. La raccolta delle firme deve avvenire su moduli, predisposti a cura e spese dei promotori e vidimati dal Segretario Generale, entro 90 giorni dalla data di vidimazione del primo modulo, a pena di decadenza.</p> <p>3. Sui moduli deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta referendaria.</p> <p>4. L'elettore appone la propria firma sui moduli menzionati accanto all'indicazione relativa al nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.</p> <p>5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve recare l'indicazione del numero di firme contenute. La certificazione elettorale può effettuarsi collettivamente in calce a ciascun modulo.</p> <p>6. Il C.G., verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti entro trenta giorni dalla presentazione dei moduli sottoscritti che deve avvenire entro dieci giorni dal termine della raccolta delle sottoscrizioni medesime. Detto organo decide in merito con atto definitivo</p>

	comunicandone l'esito il giorno stesso al Sindaco.
	Art. 14 Indizione del Referendum
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il giudizio positivo della verifica delle sottoscrizioni prevista all'articolo precedente viene trasmesso, entro il termine di trenta giorni, dal Sindaco al Consiglio comunale che indice entro trenta (30) giorni la consultazione referendaria secondo le disposizioni statutarie. 2. Tutte le attività ed operazioni relative alla consultazione referendaria di cui ai precedenti articoli sono sospese nel periodo ricompreso tra la data di indizione di altre consultazioni elettorali o referendarie fino al sessantesimo giorno successivo allo svolgimento delle consultazioni medesime nonché nel periodo compreso tra il primo agosto ed il 15 settembre di ciascun anno. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale ogni attività ed operazione relativa alla consultazione referendaria è sospesa e la nuova data deve essere fissata entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti. 4. Il Sindaco, prima di trasmettere la richiesta referendaria al Consiglio comunale per l'indizione, verifica che non siano state presentate altre richieste. Qualora siano state presentate altre richieste può essere procrastinato lo svolgimento della consultazione referendaria al fine di consentire la pronuncia degli elettori in un'unica giornata. 5. Il Sindaco, prima dell'indizione, revoca la consultazione referendaria qualora la fattispecie oggetto della consultazione stessa venisse disciplinata da disposizioni di legge o da provvedimenti del Comune o intervengano comunque eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione medesima; di detta revoca è data comunicazione

	<p>tempestiva al legale rappresentante del Comitato promotore.</p> <p>6. L'indizione del referendum non sospende l'efficacia dei provvedimenti oggetto di consultazione salvo che il Consiglio comunale si pronunci sul venir meno degli effetti di interesse sostanziale all'espletamento del referendum procedendo alla revoca o modifica del provvedimento in conformità al quesito referendario ovvero formuli indirizzi in tal senso agli organi competenti.</p>
	<p>Art. 15 Pubblicità</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità per lo svolgimento della consultazione referendaria anche mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima dello svolgimento della consultazione stessa e divulgazione sul sito istituzionale del Comune. In particolare, occorre indicare agli elettori, con idonee forme di pubblicità, la sede presso cui dovranno recarsi a votare. 2. Alla propaganda mediante affissione di manifesti è destinato un numero di spazi non superiore ad un quinto di quelli complessivamente utilizzati per le affissioni. 3. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati; in caso diverso sono soggette al pagamento del cinquanta per cento della vigente tariffa di affissione. 4. La Giunta comunale procede all'assegnazione degli spazi referendari ai partiti o gruppi politici rappresentanti in Consiglio comunale che ne facciano richiesta ed al Comitato promotore assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra i richiedenti. 5. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione fino alle 48 ore precedenti la votazione medesima.

	Art. 16 Seggi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. La sede delle votazioni è individuata con provvedimento del Sindaco. 2. Ogni seggio è composto da tre cittadini elettori di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di scrutatori. I componenti sono nominati dal Sindaco, sentita la Commissione elettorale comunale, fra gli appartenenti agli albi previsti dalla legislazione vigente. Gli scrutatori sono nominati per sorteggio dall'albo suppletivo degli scrutatori volontari. 3. Il compenso dovuto ai suddetti componenti è stabilito dalla Giunta comunale in misura forfettaria.
	Art. 17 svolgimento
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata festiva. 2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. 3. La scheda utilizzata per il referendum deve recare stampato il quesito integrale e nel caso di più quesiti devono essere consegnate schede di colore diverso. 4. Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta prescelta o comunque sul rettangolo che la contiene. 5. Lo scrutinio avviene immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. 6. Delle operazioni svolte presso i seggi elettorali si redige apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio e trasmesso, ad avvenuta chiusura, al C.G. 7. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere e presentare eventuali contestazioni i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale ed i rappresentanti del Comitato promotore.

	Art. 18 Verifica dei risultati
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il CG procede, sulla base dei verbali trasmessi da tutti i seggi elettorali, entro i successivi dieci (10) giorni, alla verifica dei risultati elettorali; procede altresì alla decisione in merito ai reclami ed alle contestazioni pervenute nelle operazioni di voto e di scrutinio. 2. Delle operazioni di cui sopra è redatto apposito verbale da trasmettere al Sindaco che, con proprio atto, procede alla proclamazione dei risultati.
	Art. 19 Validità
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il referendum è considerato valido con la partecipazione di almeno la metà del numero dei cittadini che costituiscono l'elettorato secondo l'art. 56/ter, 1° co. Dello Statuto comunale. 2. In caso di validità, il Consiglio comunale deve esaminare i risultati del referendum consultivo nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento e, conseguentemente, deliberare al riguardo. L'eventuale non accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, ovvero in una seconda votazione, da tenere non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei componenti medesimi. 3. Nell'ipotesi di validità del referendum abrogativo, l'organo competente è tenuto all'adozione, nei tre mesi successivi, dei provvedimenti necessari, fatti salvi gli effetti fino ad allora prodotti dai provvedimenti precedenti oggetto di abrogazione.
	Art. 20 rinvio
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti in materia di consultazioni referendarie ed elettorali in quanto compatibili.